QUOTAZIONE



Schema Tipo 2.3 Scheda Tecnica 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE



DRAFT

C.A.R./ E.A.R. OPEN COVER

POLIZZA NR.

Stipulata tra la Spettabile

ITALGAS SPA

C.F. 09540420966

(in seguito denominata Contraente) con sede in VIA CARLO BO 11 - 20143 MILANO - MI – che agisce per sè e per conto delle sue Consociate, collegate

e/o controllate (in seguito denominate Assicurate) come sotto indicato.

avvalendosi della Consulenza della Spettabile:

e la Spettabile

Chubb European Group SE

(denominata Società) con sede in Milano – Via Fabio Filzi 29

La presente Polizza consta di nr. 27 pagine

Emessa in 2 esemplari in Milano, 17 aprile 2019

Firma_pt



DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

- **Assicurato**: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;
- Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
- Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
- Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'Assicurazione;
- Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato da SINCERT secondo le norme UNI CEI ISO 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721;
- **Direttore dei lavori:** il soggetto di cui all'art.124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554;
- **Decreto:** il presente provvedimento;
- Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;
- **Forza maggiore**: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
- Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
- **Gravi difetti costruttivi**: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, semprechè, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
- Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- Lavori: le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;
- Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Luogo di esecuzione delle opere**: il cantiere -area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere Assicurate;
- **Manutenzione**: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;
- Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
- **Opere preesistenti**: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori Assicurati;



- Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle
 destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
- Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura
 non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura,
 impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine
 ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;
- **Premio**: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;
- **Progettista dei lavori**: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
- Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- **Responsabile del procedimento**: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;
- **Scheda Tecnica**: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura Assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
- Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture Assicurative;
- Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
- **Società**: l'impresa di Assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività Assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura Assicurativa;
- Somma Assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura Assicurativa;
- **Stazione appaltante o Committente**: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.
- **Terrorismo:** Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.
 - Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.

Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a <u>fatto di terrorismo</u>, si intendono in ogni caso esclusi la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;

- Danni a Terzi
- Inquinamento e contaminazione



SCHEDA DI POLIZZA

A meno che non sia espressamente indicato le somme Assicurate indicate, i massimali di risarcimento e limiti di indennizzo si intendono operanti per ogni singolo impianto (per Sinistro e per durata, intendendosi per durata il periodo di copertura del singolo impianto). Per la distinzione tra le diverse tipologie di impianti si rimanda all'Art. 4 – Oggetto della Copertura delle Condizioni particolari che disciplinano la convenzione.

Somme Assicurate

Sezione I - Danni alle Cose				
Partita 1 - opere	€ 15.000.000,00	massimo valore per impianto		
Partita 2 - opere preesistenti	€ 5.000.000,00	<u>-</u>		
Partita 3 - demolizione e sgombero	€ 500.000,00			
Sezione II - Responsabilità Civile Verso Terzi				
(R.C.T.)				
Massimale per Sinistro e per durata (di ogni appalto)	€ 5.000.000			
Limiti di indennizzo per Sinistro e per durata				
(di ogni appalto)				
Sottolimiti per la Sezione I				
Forza maggiore	60%	Della somma assicurata in Partita 1		
Scioperi, sommosse, tumulti popolari	60%	Della somma assicurata in Partita 1		
Spese per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti celeri – trasporti aerei ed elicotteri	10%	del danno, massimo € 50.000,00		
Furto	5%	Della somma assicurata in Partita 1		
Errori di progettazione/insufficiente progettazione	30%	Della somma assicurata in Partita 1		
Sottolimite parte affetta (limitatamente alle parti impiantistiche)	5%	Della somma assicurata in Partita 1		
Residuati da bellici		€ 50.000,00		
Sottolimiti per la Sezione II				
Interruzione attività di Terzi	€ 1.000.000,00			
Vibrazione, franamento e cedimento del terreno	€ 500.000,00			
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00			
Condutture sotterranee	€ 1.000.000,00			
Danni da polvere	€ 500.000,00			
Franchigie e scoperti				
Sezione I - Danni alle cose				
Eventi naturali e catastrofali	10%	del danno minimo € 10.000,00		
Scioperi, sommosse, tumulti popolari	10%	del danno minimo € 10.000,00		
Furto	20%	del danno minimo € 2.500,00		
Test e commissioning	10%	del danno minimo € 10.000,00		



Manutenzione estesa (fino a 24 mesi)	10%	del danno minimo
		€ 10.000,00
Errori di progettazione/insufficiente progettazione	10%	del danno minimo
		€ 10.000,00
Residuati bellici	€ 10.000,00	
Franchigia frontale	€ 5.000,00	
Sezione II - Responsabilità Civile Verso Terzi		
(R.C.T.)		
Franchigia danni a cose	€ 10.000,00	

SEZIONE A - COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose Assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di Assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.

L'obbligo della Società consiste in quanto segue e si applica:

• Partita 1 - Opere

Il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose Assicurate;

• Partita 2 - Opere preesistenti

Il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale Assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dalla esecuzione delle opere Assicurate;

• Partita 3 - Demolizione e sgombero

Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose Assicurate a seguito di Sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose Assicurate, nel limite del massimale Assicurato.

Art. 2 - Condizioni di Assicurazione

L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
- b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge;
- c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura Assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- d) per le opere Assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura Assicurativa;
- e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.



Art. 3 - Esclusioni specifiche della Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

- i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
- 2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- 3. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
- 4. i danni da azioni di Terzi;
- 5. i danni da forza maggiore;
- 6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
- 7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
- 8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

- 9. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - 9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - 9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - 9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - 9.4 consolidamento e di compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di Sinistro;
 - 9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di Sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
- nel caso di esecuzione di dighe:
 - 10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
 - 10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
 - 10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del Sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
 - 10.4 le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
 - 10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
 - 10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere Assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere Assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
 - 10.7 le spese sostenute per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità, ecc.;

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

- 11. lavori su opere ed impianti preesistenti:
 - i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti Assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 27, secondo comma.
- 12. lavori su beni artistici:
 - 12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un Sinistro indennizzabile, la



Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al Sinistro.

Per la presente garanzia e per ogni Sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica a differenza di quanto stabilito nell'art. 27, secondo comma.

Art. 4 - Somma Assicurata - Modalità di aggiornamento della somma Assicurata

La somma Assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo,
- b) lavori a misura,
- c) prestazioni a consuntivo,
- d) lavori in economia,
- e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Regolamento, la somma Assicurata è stabilita nel bando di gara.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma Assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura Assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma Assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge.

La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Le somme Assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 24.

Art. 5 - Durata dell'Assicurazione

L'efficacia dell'Assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato o dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art.32;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda tecnica e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;
- d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura Assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6 - Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto – ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento– un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose Assicurate alla Partita 1 della Sezione A nonché i danni a Terzi di cui alla Sezione B dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi di contratto d'appalto, ferme le delimitazioni – ad esclusione del punto 3 dell'art. 3 – nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione.

La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Art. 7 - Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto al risarcimento.

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell'art. 30.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.



Art. 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di Sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del Sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.



SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 9 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori Assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'Assicurazione per la Sezione A.

Art. 10 - Condizioni dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
- c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura Assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 11 - Delimitazione dell'Assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
- d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12 - Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'Assicurazione non comprende:

- a) i danni a cose Assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori Assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
- d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
- e) la responsabilità verso Terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- g) i danni derivanti da polvere;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
- j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;

Pag. 10



- k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
- m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente;
- n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- o) i danni da azioni di Terzi;
- p) i danni da forza maggiore;
- q) i danni da errore di progettazione e insufficiente progettazione.

Art. 13 - Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 14 - Massimale per la Responsabilità Civile Terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del Regolamento, il massimale per la copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Verso Terzi è pari al 5% della somma Assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro.



NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B

Art. 15 – Assicurato

Ai fini della presente copertura Assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Art. 16 - Delimitazione dell'Assicurazione

La Società non è obbligata a indennizzare:

- le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera Assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- 3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- 4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- 5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di Sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Assicurazione;
- 6. i difetti di rendimento dei beni Assicurati.

La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura Assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura Assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.

Art. 17 - Scoperto o Franchigia in caso di Sinistro

Rimane a carico del Contraente, per uno o più Sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni Sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa come indicato nella Scheda Tecnica.

Per la sezione B, l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al titolo XIV del Regolamento.

Art. 19 - Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura Assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.



Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura Assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

I rappresentanti della Società hanno libero accesso al luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose Assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Art. 20 - Denuncia dei Sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonchè mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di Sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

- 1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza.
- 2. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro;
- 3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del Sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Art. 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al Sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

- i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
- 2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
- 3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
- 4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della Legge.



Art. 22 - Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose Assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 21, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 23 - Premio

Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'Assicurazione.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati, è riportato nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura Assicurativa iniziale o delle proroghe o aggiornamenti.

L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 4 terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda Tecnica di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura Assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenire fra le Parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

Art. 24 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme Assicurate e per la regolazione del premio, al momento del Sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi Assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere Assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere Assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite Assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 25 - Diminuzione delle somme Assicurate a seguito di Sinistro

L'importo Assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della copertura Assicurativa.

In caso di Sinistro le somme Assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme Assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro, anche in caso di mancato reintegro.



Art. 26 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione od il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai Sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la copertura Assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo Perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del Sinistro.

La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il Sinistro al lordo della predetta franchigia e scoperto.

Tuttavia la franchigia e lo scoperto con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.

Art. 28 - Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura Assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma.

È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura Assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (sezione B)

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, ne delle spese di giustizia penale.

Art. 30 - Proroga dell'Assicurazione

La presente Assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5 lett. b).

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura Assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 31 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 32 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario Assicurativo al quale è assegnata la presente copertura Assicurativa.



Art. 33 - Foro competente

Il foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario Assicurativo cui è assegnata la presente copertura Assicurativa o presso il quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 34 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 35 - Sanction Limitation and Exclusion Clause

La Società, in qualità di Assicuratore e/o riAssicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura nè sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali e economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, o degli Stati Uniti d'America.

Art. 36 - Validità Territoriale

Ferma l'ubicazione del rischio, così come precisato nel frontespizio od in Scheda di Polizza, qualora la copertura fosse operante anche all'estero si precisa che i seguenti Paesi e territori saranno da considerarsi esclusi, così come soggetti ed entità correlati ad essi: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Crimea e Cuba.



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle "Condizioni Generali" che regolano l'Assicurazione:

Sezione A - Copertura Assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

- Art. 2 Condizioni di Assicurazione;
- Art. 4 Somma Assicurata Modalità di aggiornamento della somma Assicurata;
- **Art.** 7 Interruzione o sospensione della costruzione.

Sezione B - Copertura Assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

Art. 10 - Condizioni di Assicurazione.

Norme comuni per le sezioni A e B

- **Art. 18** Estensione territoriale;
- **Art. 20** Denuncia dei Sinistri Obblighi dell'Assicurato;
- **Art. 21** Procedura per la valutazione del danno (Sezione A);
- **Art. 22** Mandato dei periti (Sezione A);
- Art. 23 Premio;

II CONTENATATE

- **Art. 25** Diminuzione delle somme Assicurate a seguito di Sinistro;
- **Art. 33** Foro competente.

Nonché la seguente Condizione particolare (se operante)

Condizione particolare aggiuntiva operante solo in caso di CoAssicurazione - CoAssicurazione e delega.

IL CONTRAENTE	
(Timbro e firma)	



CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DISCIPLINANO LA CONVENZIONE

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti Condizioni Particolari / Particolari Aggiuntive prevarranno in caso di discordanza sulle Condizioni Generali di Assicurazione che formano parte integrante del presente contratto.

Tra la Spett.le Italgas SpA (in seguito denominata Contraente) e la Spett.le Chubb European Group SE (in seguito denominata Compagnia) si stipula la seguente Convenzione contro tutti i danni materiali e diretti durante le operazioni di montaggio delle tipologie di enti Assicurati riportate nei rispettivi certificati di applicazione.

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione costituisce reciproco impegno tra il Contraente, che si impegna a richiedere le coperture Assicurative (CAR/EAR), e la Società, che si impegna ad esaminarle ed accettarle nei termini previsti dalle seguenti condizioni.

Si precisa che la somma Assicurata per gli enti da montare e delle opere edili a supporto è l'importo di ogni singolo lavoro corrispondente al materiale ed alle prestazioni relative all'esecuzione di tale lavoro di costruzione/montaggio, come risulta da ogni singolo contratto d'appalto.

Nel caso che il Contraente partecipi ad una associazione temporanea di imprese, o ad una Società Consortile, ad un Gruppo di Imprese Consociate, Collegate e/o partecipate la copertura Assicurativa è operante solamente per la parte di lavoro affidatale direttamente e solo se tale lavoro è ben individuato e contrattualizzato per iscritto, tramite opportuna documentazione.

ART. 2 ASSICURATO

Si prende atto che per Assicurato si intende il Contraente della presente Polizza, e tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di cantiere (esclusa qualsiasi responsabilità civile progettuale): Contraente, Committente, Appaltatori e Subappaltatori, Direttore Lavori, Progettista, Consorzi, Associazione Temporanea di Imprese, Fornitori e in generale chiunque partecipi ai lavori. Nel caso di progetti finanziati, si intendono Assicurati anche gli Enti finanziatori.

ART. 3 ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente Polizza Convenzione è valida per tutti i lavori effettuati in Italia.

ART. 4 IMPIANTI ASSICURATI

Con la presente Convenzione la Compagnia si impegna ad assicurare i lavori di montaggio (anche di proprietà di terzi) che costituiscono oggetto delle prestazioni della Contraente:

- costruzione e/o sostituzione della rete di distribuzione di varie specie, tipi e diametri di tubazione
- costruzione *Impianti di Derivazione d'Utenza* (IDU) sulla rete di cui al punto precedente o sulla rete esistente
- costruzione di Impianti di Riduzione di Pressione (IRP)
- contratti di manutenzione reti gas1

La compagnia fornisce disponibilità, previa valutazione tecnica, adi inserire in Convenzione lavori difformi da quanto elencato sopra

ART. 5 UBICAZIONE

Come ubicazione si intende il luogo dov'è situato l'impianto oggetto dell'Assicurazione risultante dalla richiesta di applicazione come indicato in frontespizio.

Pag. 18 di 29



ART. 6 LUOGO DI COSTRUZONE/MONTAGGIO

Come luogo di montaggio si intende l'area del cantiere dove viene montato o installato l'impianto oggetto dell'Assicurazione.

Restano comunque esclusi i rischi della circolazione su strada pubblica aperta al traffico.

Sono comprese le operazioni di preassemblaggio presso gli stabilimenti del Contraente con le relative operazioni di collaudo.

ART. 7 PRIME ESECUZIONI E PROTOTIPI

Le macchine che costituiscono per il costruttore una prima esecuzione o prototipo (ciò avuto riguardo tanto alla potenza quanto ai criteri e ai concetti tecnici applicati), non possono essere Assicurate con la presente convenzione. Non sono considerati prototipi gli adattamenti eseguiti per esigenze del Cliente.

ART. 8 IMPIANTI NON CONFORMI

Fermo quanto previsto dalle condizioni generali di Assicurazione e di Convenzione, sono esclusi i danni agli impianti e/o macchinari non conformi alle normative vigenti.

ART. 9 ALTRI IMPIANTI

Nella presente convenzione possono essere compresi impianti diversi da quanto indicato al Punto 1 – Impianti Assicurati.

I tassi relativi e le eventuali condizioni saranno concordati di volta in volta.

ART. 10 TASSI E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Alla firma della presente Convenzione, e ad ogni scadenza annua successiva, il Contraente versa la somma di Euro 1.000,00, (a cui aggiungere le imposte governative al 22,25%) quale "premio minimo imponibile annuo anticipato". All'inizio di ogni lavoro, il Contraente notificherà alla Compagnia i seguenti dati:

- Valore dell'appalto
- Durata
- Ubicazione del rischio

E la Compagnia emetterà il certificato, applicando il premio moltiplicando la somma delle Partite 1+2+3 per il tasso imponibile dell'1.10% per lavori edili e del 1.75% per lavori impiantistici sulla rete. piattaforma????

Si precisa che dalle informazioni fornite, il portafoglio lavori per la prima annualità risulta essere pari a € 479.191.502,00).

Se il Contraente non effettua, nei termini previsti, il pagamento del premio dovuto, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto agli obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

ART. 11 PERIODO DI COPERTURA

A chiarimento, integrazione e/o modifica di quanto previsto all'articolo "Periodo di Copertura" delle condizioni di polizza, si precisa che la copertura degli enti assicurati:

- decorrerà dal momento in cui gli enti stessi entrano nel luogo di esecuzione dei lavori fino ad un massimo di 36 mesi.
- continuerà fino al termine della fase di collaudo/commissioning e cioè fino al momento in cui l'impianto nella sua completezza viene dichiarato in esercizio commerciale cioè al rilascio del relativo documento previsto e per quanto riguarda il periodo di manutenzione fino a 24 mesi da tale data.

Non verranno inclusi nella presente convenzione appalti iniziati precedentemente la data di decorrenza della convenzione stessa

Pag. 19 di 29



ART. 12 DURATA CONVENZIONE

La presente Polizza Convenzione ha effetto dalle ore 24 del ______ e termina alle ore 24 del ______. In mancanza di disdetta, data da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata di anni 1 e così successivamente.

La cessazione della presente Polizza Convenzione non comporta la contemporanea cessazione per le coperture Assicurative degli appalti già in corso che continueranno regolarmente fino alla loro naturale scadenza, comporta bensì il non inserimento in copertura Assicurativa per i lavori che inizieranno successivamente alla data della suddetta cessazione.

ART. 13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dalla convenzione con preavviso di 30 giorni. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto della Compagnia non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso.



CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

ART. 1 DEFINIZIONE AMPLIATA DI ASSICURATO

A parziale deroga dell'art 15, si intendono Assicurati tutti i partecipanti alle attività di cantiere, esclusa qualsiasi responsabilità civile professionale.

ART. 2 Colpa Grave

S'intendono compreso i danni conseguenti a colpa grave dell'Assicurato nonché dolo e colpa grave dei dipendenti, e/o degli incaricati della supervisione e direzione lavori e/o parificati, sia che si tratti di personale dell'Assicurato/Contraente e del Committente, sia di liberi professionisti da tali soggetti incaricati.

ART. 3 Buona Fede

L'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, all'atto della stipula della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni siano tenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con la decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata

ART. 4 Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporti a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione A e fino ad un importo massimo come indicato in scheda di polizza

ART. 5 Forza Maggiore

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi di forza maggiore. Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro indennizzabile, verranno applicati limiti di indennizzo e deducibili come riportati nella scheda di polizza.

ART. 6 Scioperi, sommosse, tumulti popolari atti vandalici o dolosi.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla presente estensione di garanzia mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso si disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla presente estensione di garanzia.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il deducibile riportato nella scheda di polizza. Per questa estensione di garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza del limite riportato nella scheda di polizza.

ART. 7 Furto

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da furto o tentativo di furto.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il deducibile riportato nella scheda di polizza. Relativamente a tale garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza del limite riportato nella scheda di polizza.

Pag. 21 di 29



ART. 8 Danni causati da errori di progettazione o insufficiente progettazione

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere, limitatamente alle fasi di progettazione in carico all'Appaltatore. Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il deducibile riportato nella scheda di polizza. Relativamente a tale garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza del limite riportato nella scheda di polizza.

ART. 9 Estensione per la parte impiantistica

A parziale deroga di quanto previsto alla Condizione Particolare "Danni causati da errori di progettazione e calcolo" e nell'ambito di quant'altro previsto nella predetta condizione particolare, la Società risarcisce, limitatamente alle parti impiantistiche anche i danni materiali e diretti causati da vizi di materiale, difetti di fusione ed errori di progettazione e calcolo, nei limiti dei costi già sostenuti dall'Assicurato per la relativa esecuzione e nell'ambito di un limite pari alla condizione particolare aggiuntiva 11.

ART. 10 Scavo aperto

Sono indennizzabili i danni alla trincea, se sono comprese le opere civili, fino ad una lunghezza massima di scavo di 500 metri per ogni appalto. L'Assicurato ha l'obbligo, al termine di ogni giornata lavorativa, di provvedere alla chiusura delle estremità delle tubazioni situate in zone soggette a inondazioni e piene.

ART. 11 Luogo di esecuzione dei lavori

Si precisa che per "luogo di esecuzione dei lavori" si intende il cantiere e/o qualunque altro luogo - anche esterno al cantiere - ove vengano eseguite operazioni inerenti i lavori oggetto della presente polizza. Restano comunque esclusi i rischi della circolazione su strada pubblica aperta al traffico.

ART. 12 SEZIONE II OPERANTE SOLO A SECONDO RISCHIO SU POLIZZE ESISTENTI

Si precisa che la Sezione II della presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da altre assicurazioni sulle stesse cose o per gli stessi rischi ed in particolare dalla polizza stipulata dall'Appaltatore a cui è stato assegnato il singolo lavoro.

ART. 13 Pluralità Assicurati - R.C. Incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le altre esclusioni di cui alla Sezione B.

Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1 e 2 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B.

ART. 14 Estensione ai danni da interruzione di esercizio

La Società risarcisce i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, a seguito di sinistro risarcibile ai sensi della Sezione B di polizza causato dall'esecuzione dei lavori, fino alla concorrenza del massimale riportato in Scheda di Polizza per sinistro e durata della polizza, ferme restando le delimitazioni tutte già previste per la garanzia RCT. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il deducibile riportato in Scheda di Polizza.

Per la presente estensione di garanzia non vale quanto disposto alla condizione particolare di "Qualifica di Terzi/RCT incrociata", qualora la stessa sia richiamata e resa operativa nell'appendice contenente le estensioni di garanzia.

Pag. 22 di 29



ART. 15 Rimozione, franamento o cedimento di terreno

A parziale deroga dell'art. 12 comma l), la Società è obbligata, nell'ambito del massimale stabilito in polizza alla Sezione I.B, per i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione I.B.

La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari a quello indicato in Scheda di Polizza, per sinistro e durata di ogni singolo appalto.

ART. 14. Vibrazioni

A parziale deroga del comma j), dell'art.12), la Società risponde, nell'ambito del massimale stabilito in polizza alla Sezione I.B, dei danni a cose di terzi causati da vibrazione, a condizione che tali danni siano accidentali, imprevisti ed imprevedibili e non costituiscano la normale ed ovvia conseguenza del lavoro in corso di esecuzione.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione I.B.

La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari a quello indicato in Scheda di Polizza, per sinistro e durata di ogni singolo appalto.

ART. 15. Cavi o condutture sotterranee

A parziale deroga dell'art. 12 comma m), sono risarcibili, nell'ambito del massimale convenuto in polizza alla Sezione I.B, i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione B.

La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari a quello indicato in Scheda di Polizza, per sinistro e durata di ogni singolo appalto.

ART. 16. Danni da polvere

A parziale deroga dell'art. 12 comma g), sono risarcibili, nell'ambito del massimale stabilito in polizza alla Sezione I.B, i danni a terzi causati da polvere purché i suddetti danni siano dovuti ad un evento accidentale, imprevisto ed imprevedibile che abbia colpito come danno materiale e diretto le opere assicurate alla Partita 1 di polizza e non siano una naturale conseguenza dello svolgimento dei lavori.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione I.B.

La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari a quello indicato in Scheda di Polizza, per sinistro e durata di ogni singolo appalto.

ART. 17. Sospensione dei lavori: rischi giacenza

A parziale deroga dell'articolo Art._, il Contraente si impegna ad informare la società per interruzioni o sospensioni superiori a 30 giorni, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla data della sospensione.

Con riferimento all'art.7, resta stabilito tra le parti che in caso di sospensione dei lavori superiore a 30 giorni e per tutta la durata della stessa, il Contraente può chiedere che le garanzie di polizza siano limitate ai soli rischi di "inattività" con la sola esclusione dei rischi connessi alla realizzazione delle opere; in tal caso la scadenza di polizza viene prorogata di un periodo uguale a quello della sospensione.

Durante il suddetto periodo resta operante anche la Sezione B - R.C.T. per danni a terzi risarcibili a termini di polizza ed imputabili a responsabilità dell'Assicurato.

Per tale periodo la Società emette un appendice applicando il tasso per " inattività " (che terrà conto del minor rischio, della durata della sospensione e dello stadio in cui si trovano i lavori) al valore delle opere realizzate al momento della sospensione. In assenza di comunicazione da parte del Contraente di un ulteriore periodo di inattività, la polizza riprende la sua totale efficacia come da testo originario.

Il Contraente, su richiesta della Società deve mettere a disposizione della stessa la documentazione attestante la data di sospensione e/o ripresa dei lavori. Restano ferme le franchigie stabilite in polizza per il periodo di costruzione o di montaggio. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.

Pag. 23 di 29



Qualora il rapporto tra sinistri pagati e denunciati e premi imponibili pagati sia minore od uguale al 60% (sessantapercento), per periodi di attivazione della garanzia ai rischi di inattività non superiori a 12 mesi, il tasso da applicare durante il periodo di giacenza è pari al 50% del tasso di polizza, rapportato al periodo di validità della sospensione della costruzione.

ART. 18. Proroghe in pro-rata temporis

Con riferimento all'art. 30 si conviene tra le parti che qualora la costruzione dell' opera non sia conclusa entro i termini stabiliti dal contratto di appalto, il Contraente può chiedere alla Società, che si impegna ad accettare, il prolungamento della garanzia fino alla nuova data di ultimazione dei lavori.

Il premio per la suddetta proroga sarà calcolato applicando alla somma assicurata alle Partite 1,2,3 il tasso pro-rata temporis di quello di polizza a condizione che il rapporto tra i sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili versati sia minore od uguale al 60% (sessantapercento) e che la proroga abbia una durata massima complessiva di 3 mesi.

Qualora la proroga o le proroghe richieste abbiano complessivamente durata maggiore di 3 mesi od il rapporto fra i sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili versati sia superiore al 60% le condizioni per la proroga verranno stabilite di volta in volta tra le parti. Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata nell'atto di proroga come termine dei lavori.

ART. 19. Pagamento anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50 % (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'indennizzo complessivo superi sicuramente l'importo di euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia dettagliata di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

ART. 20. PARIFICAZIONE AI DANNI DI INCENDIO

Si precisa che, relativamente a quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

ART. 21. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE TENENDO CONTO DELLE PECULIARITA' DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

La copertura degli eventi naturali comprende il terremoto ed altri eventi naturali endogeni o non, quali "eruzione vulcanica" e danni da acqua e/o da vento, purché in fase progettuale e di costruzione, si siano adottate le misure necessarie per prevenire i danni imputabili alle peculiarità e particolarità endogene, climatiche, morfologiche, meteorologiche per la realizzazione dell'opera, in base alle regola e/o pratiche che la tecnica inerente insegna, o consiglia di adottare, per la costruzione a regola d'arte.

L'Assicurata è tenuta a comunicare alla Società sia prima della stipula della polizza che dopo l'insorgenza di sintomi e/o evidenze che possano aggravare il rischio.

ART. 22. MISURE ANTINCENDIO

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, la Contraente, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, è tenuta all'installazione ed all'attivazione dei necessari dispositivi antincendio dell'impianto assicurato. Se ciò non fosse possibile per motivi tecnici, il Contraente dovrà approntare mezzi di estinzione sostitutivi fissi e/o mobili e s'impegna affinché i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, siano opportunamente dislocati e le operazioni pericolose siano eseguite nel rispetto dell'art. 1176 C.C. Diligenza nell'adempimento

Pag. 24 di 20



ART. 23. MISURE DI SICUREZZA

La Società indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera.

A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 10 anni.

La Società non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe provveduto a suo tempo all'eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.

ART. 24. CESSAZIONE TOTALE DEI LAVORI

Qualora per motivi di natura eccezionale o di forza maggiore l'opera non venisse completata o fosse completata in parte, si conviene che il premio dovuto dal Contraente verrà calcolato in relazione a quanto già realizzato e precisamente: valore del manufatto moltiplicato il tasso base di polizza aumentato del 20%. Nel caso il premio fosse già stato pagato la Società si impegna a restituire la quota di premio netto pagata e non goduta (tasse escluse).

Questa condizione particolare verrà applicata solo nel caso in cui il rapporto sinistri/premi sia < 60%. In nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare oltre il 50% (cinquanta percento) del premio imponibile complessivo di polizza.

ART. 25. DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHE

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per il montaggio in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di montaggio.

ART. 26. ESCLUSIONE DEI DANNI DA VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE O MARINO

Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali di connessione con i lavori.

ART. 27. DANNI DA RESIDUATI BELLICI

A maggior precisazione di quanto stabilito dalle Condizioni tutte di Polizza, si prende atto che la Società risponde dei danni causati da residuati bellici esplosivi nei limiti delle Condizioni di polizza, sempreché siano state effettuate in precedenza le necessarie opere di bonifica degli stessi ordigni. Restano esclusi i danni a mezzi e/o attrezzature utilizzati per le suddette operazioni di sminamento e bonifica avvenuti nel corso delle operazioni medesime.

Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di indennizzo sono pari a quelli fissati nella Scheda di polizza.

ART. 28. IMPIANTI USATI

Non sono indennizzabili i danni che si verificassero durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio, dovuti allo stato di usura, ad insufficiente manutenzione, a difetti di materiale, a rotture dovute a fatica in conseguenza dell'uso

ART. 29. DANNI A RACCOLTI, BOSCHI E COLTURE

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.

Pag. 25 di 29



ART. 30. SPESE PER PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI

La Società rimborserà all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari dallo stesso sostenute per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito/Arbitro in caso di perizia collegiale.

La Società rimborserà inoltre le spese e/o gli onorari di ingegneri, architetti, consulenti e simili che l'Assicurato dovrà necessariamente sostenere per il ripristino/rimpiazzo dei lavori contrattuali come conseguenza di perdita/danno degli stessi; in tali spese non sono compresi gli importi che si riferiscono alla preparazione, conduzione e stima del sinistro. Rimane inteso che l'importo di tali spese non potrà eccedere quello previsto dalle tariffe dei rispettivi Ordini Professionali.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda di polizza.

ART. 31. DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di Legge, le Società controllate, controllanti, consociate, collegate purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile (a meno che tale azione non sia attuata per il recupero delle franchigie).

Qualora siano assicurati anche gli appaltatori, subappaltatori, progettisti, direzione lavori, fornitori e/o altri soggetti non ben definiti purché partecipanti ai lavori, la rinuncia alla rivalsa è da intendersi operante limitatamente alle attività svolte in cantiere.

La Società avrà piena facoltà di esperire azione di rivalsa nei confronti dei soggetti diversi da quelli sopra indicati e potrà quindi condurre qualunque procedimento o definire qualunque sinistro, previo accordo con l'Assicurato, con l'intento di non pregiudicare gli interessi e l'immagine dello stesso.

ART. 32. - Foro competente

Si conviene fra le Parti che foro competente deve intendersi quello della sede del Committente.

Firma_pt2



Dichiarazioni dell'Assicurato o del Contraente

L'ASSICURATO O CONTRAENTE DICHIARA:

- che le cose Assicurate od altri enti pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo triennio danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente Polizza, salvo ove diversamente dichiarato alla Società in sede di sottoscrizione del rischio;
- 2) le cose descritte nella presente Polizza non sono Assicurate presso altre Società.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della Polizza.

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Polizza sotto specificati:

Art. 8 - (Arbitrato in caso di controversia - Condizioni valide per le Sezioni I e II)

Art. 10 - (Facoltà di recesso - Condizioni valide per le Sezioni I e II)

Art. 11 - (Onere della prova - Condizioni valide per le Sezioni I e II)

Art. 12 - (Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre Assicurazioni - Condizioni valide per le Sezioni I e II)

Art. 15 - (Foro competente - Condizioni valide per le Sezioni I e II)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Documento Informativo per il Contraente, e il Modulo di proposta, ove previsto.

Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nella documentazione precontrattuale precedentemente consegnata, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare ed eventualmente a derogare quanto disciplinato nella predetta documentazione precontrattuale.

IL CONTRAENTE	
---------------	--



Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:	Il Contraente
	(Timbro e firma)



Norme da seguire in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: ☐ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; ☐ darne urgente avviso all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE; ☐ in caso di incendio o di atto doloso, denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo; ☐ conservare le tracce ed i residui del Sinistro; ☐ predisporre un elenco dettagliato dei danni. Per consentirci di abbreviare i tempi di intervento, sull'avviso di danno è opportuno precisare:							
		Causa presunta del Sinistro:					
Data (di accadimento del Sinistro:		Incendio Esplosione Fenomeno Elettrico Inondazioni, allagamenti Danni a proprietà di Terzi Altro (precisare):		Fulmine Scoppio Eventi atmosferici Acqua condotta Furto/Rapina		
Entità approssimativa del danno (indicare la valuta): Persona da contattare per ulteriori informazioni, inclusi nr. telefono e/o fax:							
Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del Sinistro: Denuncia alle Autorità (in caso di incendio o atto doloso); Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell'evento; Fatture di acquisto dei beni danneggiati o sottratti; Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati o sottratti; Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture Assicurative a protezione dei beni colpiti dal Sinistro.							